



Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro della Regione Emilia-Romagna con il n. 5557
Sede legale Via Venezian 3. 40121, Bologna. email: info@progettokomos.it C.F. 91349370378

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE KOMOS APS

Il giorno 28 Settembre 2020, alle ore 21:00, presso la sede dell'Associazione posta in Bologna, via G. Venezian 3, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Komos APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Mainardi Nicola e quale Segretario il sig. Boscolo.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

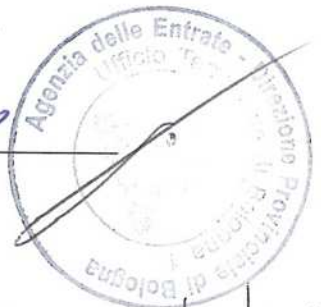
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
KOMOS**

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di Promozione sociale denominata Komos APS. L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

Art. 2. FINALITÀ – ATTIVITÀ

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione si propone di dare visibilità alla comunità LGBTI+ all'interno della società, promuovendo attraverso la musica una cultura di valorizzazione delle differenze nei confronti di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere.

Inoltre, scopo dell'Associazione è promuovere la conoscenza della musica come strumento di diffusione della cultura.

A titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Il canto corale, tramite la costituzione di un coro di voci maschili;
- b) L'ideazione, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di concerti, spettacoli, attività culturali e artistiche e ogni altro evento o iniziativa idonea al perseguimento dello scopo istituzionale;
- c) L'ideazione, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di festival corali, anche in collaborazione con altre associazioni o enti nazionali ed internazionali.
- d) L'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
- e) L'organizzazione di incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
- f) L'organizzazione di corsi di orientamento musicale e di perfezionamento del canto corale;
- g) produrre materiale discografico nonché pubblicazioni e articoli inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione da inviare gratuitamente ai soci.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3. ATTIVITÀ DIVERSE – RACCOLTA FONDI

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017



L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Bologna, Via Giacomo Venezian n.3.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apolitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione dagli associati o da privati;
- c) contributi di Stato, Regioni, enti locali, istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- i) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- j) rendite patrimoniali
- k) ogni altra entrata, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 19.

Art. 8. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;



b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9. ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle Associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato entro 30 giorni.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro degli associati, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, sempre motivato, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Art. 10. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per decesso o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo. Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente, la proposta di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che delibera tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'associato receduto, escluso e deceduto o soggetto a scioglimento non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e all'approvazione dei rendiconti annuali;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- versare la quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Musicale;
- L'Organo di controllo.

Art. 13. L'ASSEMBLEA

L'assemblea generale degli associati è l'organo sovrano deliberativo Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea **ordinaria**:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti associativi, fra cui quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese dei volontari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- nomina e revoca il Direttore Musicale su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 23.



Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall'art. 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il consiglio direttivo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 15. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 16. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea, ai sensi dell'art. 24 c.4 del Dlgs. 117/2017, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 17. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio direttivo, l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 18. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre eletti dall'Assemblea degli associati, per la durata di due anni. Il socio può rivestire la carica di Consigliere fino ad un massimo di n. 3 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per email con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di cinque giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.



Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri del consiglio direttivo, il Presidente o il Vicepresidente convoca d'urgenza l'assemblea affinché elegga un nuovo membro del consiglio direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti a inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Alla sua prima riunione, il neo-eletto consiglio direttivo, elegge al suo interno le seguenti cariche:

- a) Presidente dell'associazione, che ha la rappresentanza legale dell'ente ed esercita tutte le funzioni attribuite dalle norme del presente Statuto;
- b) Vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento, anche permanente o dimissioni e lo coadiuva attivamente nella gestione degli affari della associazione;
- c) Tesoriere, che ha il compito di curare la tenuta dei libri dell'associazione e di controllare la regolarità delle entrate e delle uscite economiche dell'associazione.

Il Presidente può attribuire ad uno dei restanti consiglieri la funzione di segretario con il compito di redigere ed archiviare correttamente gli atti prodotti. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio direttivo può delegare funzioni o compiti ai singoli consiglieri o associati, anche per la gestione e l'organizzazione di specifiche attività o eventi.

Art. 20. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni;
- cura la selezione dei candidati alla carica di Direttore Musicale e ne propone all'assemblea la nomina o la revoca se ritenuto necessario;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e il coordinamento delle stesse;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 21. IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, successivamente al reintegro dell'organo da parte dell'Assemblea, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 22. DIRETTORE MUSICALE

Il Direttore Musicale è nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli associati a seguito dell'avvenuta selezione. La carica è incompatibile con quella di qualsiasi altro organo dell'Associazione.

Il Direttore Musicale ha il compito di:

- garantire, sulla base delle sue competenze tecniche, la preparazione musicale degli associati al massimo livello possibile;
- attuare le linee programmatiche annuali elaborate con il Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, sviluppando il repertorio nel modo ritenuto più opportuno e consoni alle capacità tecniche del coro;
- dirigere le prove e curare la formazione musicale dei soci nei giorni e nei modi concordati con il Consiglio Direttivo;
- valutare l'idoneità dei singoli associati a partecipare a concerti ed eventi proposti dal Consiglio Direttivo.



Il Direttore Musicale può richiedere prove supplementari concordate con il Consiglio Direttivo. Tali prove vengono disposte di sua iniziativa oppure su proposta di uno specifico settore corale o del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Musicale può recedere dal suo ruolo dandone comunicazione scritta all'Assemblea dei Soci o può essere revocato con il voto della maggioranza dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 23. DIRETTORE ARTISTICO

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e in via temporanea, può nominare un Direttore Artistico scelto tra tutti i soci o avvalendosi di figure esterne. Il Direttore Artistico non è un organo dell'Associazione.

Il Direttore Artistico ha il compito di curare tutti gli ambiti complementari previsti, diversi dall'esibizione canora, all'interno degli eventi a cui il coro prende parte, ed è tenuto a collaborare strettamente con il Consiglio Direttivo attenendosi alle specifiche tecniche fornite dal Direttore Musicale.

Art. 24. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

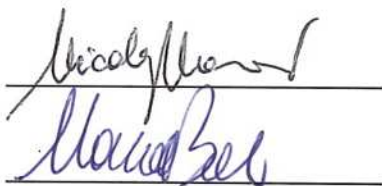
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe individuati in sede di Assemblea straordinaria dei soci e comunque a fini di pubblica utilità.

Art. 26. RINVIO

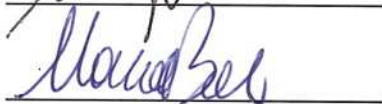
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto durante l'Assemblea dei Soci del 28/09/2020

Il Presidente, Nicola Mainardi



Il Segretario, Marco Boscolo



28/10/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE
E
7295 3
Registrato al n. 7295 del 28/10/2020